

io credo che allora si dovrà sospendere necessariamente l'esercizio della scuola, in quanto che i supplenti non saranno obbligati a fare due o tre scuole al giorno, perchè non potrebbero attendervi, e perchè non potrebbero prepararvisi.

Io credo quindi che vi sia tuttora la necessità di questi due sostituiti e del professore straordinario, di maniera che quando non mi si adducano altre ragioni, mi pare che si dovrebbe mantenere anche lo stipendio pel secondo supplente che il signor ministro si occuperebbe di nominare.

BRUNET. Le osservazioni del signor ministro e quelle dell'onorevole Genina m'inducono a richiamare l'attenzione della Camera sopra l'allegato numero 2 unito al bilancio. Scorgesi in questo allegato come il numero dei professori nella facoltà di teologia nella Università di Torino è di 8, in quella di Genova di 5, in quella di Cagliari di 5, e finalmente in quella di Sassari di 3.

L'onorario assegnato in bilancio ai sette professori di teologia, i quali non hanno che cinque o sei allievi, è di lire 25 mila.

Nell'Università di Torino, il numero dei professori era di quattro soltanto, come consta dalle costituzioni universitarie del 1772.

Io pregherei il signor ministro a volermi rendere in qualche modo ragione dei motivi per i quali esiste questa notevole diversità nel numero dei professori delle quattro Università, mentre pare che le materie da insegnarsi debbano essere le medesime. E ciò tanto più trattandosi della teologia, nella quale non credo si possa accennare a progressi ed estensione maggiore dal 1772, per modo da giustificare ragionevolmente un maggior numero di professori. Tutti coloro i quali in una delle quattro Università dello Stato fanno un corso, subiscono gli esami ed acquistano un grado; tutti godono dei medesimi vantaggi, sono ammessi ai medesimi impieghi, senza distinzione se veramente uno abbia compiuto il corso degli studi in una piuttosto che in un'altra Università.

Se in una Università un determinato numero di professori è bastato all'insegnamento, ed è bastato a far sì che si ottenga dagli allievi il grado accademico cui tendono, pare che un numero maggiore di professori in un'altra Università, ove si acquista dagli allievi soltanto un grado eguale, non sia quel maggior numero di professori cosa strettamente necessaria.

Queste osservazioni che più specialmente si applicano alla scuola di teologia, non sono affatto estranee anche a ciò che riguarda le altre facoltà nelle quattro Università.

Dall'allegato numero 2 che ho sott'occhio si scorge come esista per le varie facoltà maggior numero di scuole in una che non in altra Università, scuole d'altronde obbligatorie per gli studenti, sia nel frequentarle che nel subire gli esami.

Ora, siccome un grado accademico non è altro che la prova di uno studio fatto, di un esame subito, non deve perciò un diploma essere eguale per tutte le Università, quando evidentemente minori sono i corsi, minori gli studi a cui l'allievo si deve assoggettare.

Come il signor ministro promise che avrebbe presentato un progetto di riordinamento delle scuole universitarie, senza entrare in particolarità a questo riguardo, io credo non sarebbe inopportuno il tener conto delle enunciate circostanze e fare in modo che, se in una Università ove sono prescritti maggiori studi, maggiori esami che non in altre Università, una distinzione debba anche di ragione esistere fra i diplomi accademici, ovvero gli studi universitari siano pareggiati nelle quattro Università.

DE MARIA, relatore. Dirò poche parole per spiegare le in-

tenzioni della Commissione del bilancio relativamente alla soppressione, alla quale essa annui, di un professore sostituito di legge.

La Commissione del bilancio che esaminava la somma chiesta per la categoria 12 negli anni scorsi, trovò nel 1853 chiesta una somma di lire 1000 per stipendiare due professori sostituiti di legge; e siccome essa Commissione conosceva che non esistevano questi posti di professori sostituiti di legge, ma bensì che dal regolamento della facoltà legale del 1846 era stabilito soltanto un professore straordinario, interpellava il ministro perchè, con un professore straordinario stipendiato, si volessero aggiungere professori sostituiti.

Il ministro rispondeva che in quell'epoca il professore straordinario aveva rinunciato allo stipendio, ritenendo il suo grado; quindi non potendo più giovare di esso, si destinò un migliaio di lire a stipendiare due professori sostituiti. Allorchè la Commissione del bilancio conobbe che lo stipendio al professore straordinario era stato ristabilito e che il professore sostituito, che era stato retribuito in sua vece, non era più egualmente necessario, stimò doversi fare risparmio dello stipendio del sostituito.

La Commissione non ha certamente inteso, nè era suo mandato di fare studi accurati sulla necessità di uno, due o tre professori sostituiti della facoltà legale; essa si limitò ad accertare che esistevano due sostituiti della facoltà legale, mentre, a termini dell'editto costitutivo della facoltà stessa, avrebbe bastato un professore straordinario. Ecco perchè la Commissione del bilancio trovò naturale la soppressione dello stipendio di un professore sostituito di legge, stipendio che non era stato accordato, se non perchè il professore straordinario non toccava il suo.

Dacchè il professore straordinario toccò di nuovo il suo stipendio, è naturale che quello del sostituito, che si prendeva sullo stipendio dello straordinario, cessasse. Ora sarà forse necessario di aggiungere altri sostituiti a quelli che sono attualmente; ma tale questione non può essere esaminata dalla Commissione del bilancio, ma piuttosto dal ministro, il quale venga poi nei successivi bilanci a fare le proposte relative. Ma intanto è cosa di fatto che, essendo ristabilito lo stipendio al professore straordinario deve cessare quello del professore sostituito che si prelevava da quello del professore straordinario.

Quanto poi alla questione messa innanzi dall'onorevole Brunet, io non entrò del tutto nell'esame della medesima, imperocchè essa solleverebbe troppo gravi controversie che non sarebbe opportuno nè si potrebbe ora definire. Noterò soltanto che dalle discussioni precedenti del bilancio e da altre relative ad argomenti d'istruzione pubblica, risulta che in ogni Università dello Stato si danno tutti gli insegnamenti indispensabili, ma si considera sino ad un certo punto una delle Università siccome destinata a tenere luogo di quelle scuole di perfezionamento che sono negli altri paesi, e quindi la ragione dell'aggiunta all'Università centrale di rami d'insegnamento che non sono nelle altre, e dell'affidamento a più insegnanti di materie che sono esposte da un solo insegnante in altre Università, quindi la ragione delle differenze tra le Università di Torino e quelle di Genova e della Sardegna.

Mi limito a queste poche osservazioni per indicare all'onorevole Brunet come riescissero risolte allorchè altra volta fossero in seno alla Commissione del bilancio ed a questa Camera le osservazioni da lui presentate sull'ineguaglianza di numero degli insegnanti nelle varie Università del regno.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Riguardo alla proposta del deputato Genina per un sostituito da nominarsi